

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

(Provincia di Cuneo)

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRO

COMUNE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.Lgs. n. 165/2001 .

L'anno *duemiladieci* il *giorno* del *mese di* con il presente

atto convenzionale a valere tra:

- il **Comune di Monasterolo di Savigliano** con sede in Piazza Castello n. 6

C.F. /P.I. 00489010041 rappresentato ;

e

- il **Comune di Scarnafigi** con sede in Corso Calo Alberto n. 1 (C.F.

85002050046 P.I. 00475350047) rappresentato ;

Premesso che:

- l'art. 53 commi 7 – 8 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che il dipendente pubblico può svolgere incarichi retribuiti solo se autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza;

- giusta l'atto della Giunta Comunale n. del 2010 il Comune di Scarnafigi, per la realizzazione di tali finalità, ha autorizzato l'utilizzo da parte del Comune di Monasterolo di Savigliano, di un proprio dipendente, Sig. BORI Enrico "Esecutore Operaio Specializzato" cat. B4 in caso di necessità per sostituzione autista scuolabus del Comune di Monasterolo di Savigliano;

Per tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina e la gestione di un dipendente del Comune di Scarnafigi autorizzato ad effettuare presso il

Comune di Monasterolo di Savigliano il Servizio Scuolabus, in sostituzione dell'autista scuolabus, attualmente dipendente del Comune di Monasterolo di Savigliano.

ART. 2

FINALITÀ E PROFILI GENERALI DI RIFERIMENTO

La presente convenzione è stipulata dal Comune di Scarnafigi per soddisfare le esigenze del Comune di Monasterolo di Savigliano, in caso di assenza di proprio personale ed è valida unicamente per la guida dello scuolabus a fini scolastici (entrata ed uscita degli alunni nel normale orario scolastico) ed esclusivamente nel caso in cui vi sia la necessità e soltanto per il primo ed il secondo giorno in cui tale necessità si verifica.

L'utilizzo dell'unità interessata è condizionato dal consenso del lavoratore.

All'unità lavorativa utilizzata in base alla presente convenzione si applicheranno le norme del CCNL del settore vigenti.

ART. 3

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA DISTACCARE

Il Comune di Scarnafigi ha individuato nel dipendente Sig. BORI Enrico "Esecutore Operaio Specializzato" cat. B4, che ha manifestato la propria disponibilità, l'unità autorizzata ad effettuare il servizio di cui alla presente convenzione presso il Comune di Monasterolo di Savigliano.

ART. 4

TEMPO DI LAVORO NEL COMUNE DI SCARNAFIGI

Il dipendente Sig. BORI Enrico ha l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di Scarnafigi per n. 36 ore settimanali rispettando i turni di lavoro ad esso assegnati e le esigenze straordinarie che all'uopo si

verificheranno.

ART. 5

TEMPO DI LAVORO NEL COMUNE DI MONASTEROLO

DI SAVIGLIANO

Il dipendente Sig. BORI Enrico dovrà prestare la propria attività lavorativa nel Comune di Monasterolo di Savigliano, all'interno delle 36 ore di lavoro prestate presso il Comune di Scarnafigi, su richiesta del Comune stesso, per sostituzione autista scuolabus. Il lavoro è da eseguirsi comunque secondo necessità e dietro le specifiche disposizioni del Responsabile dell'Ente. Le ore lavorative effettuate in difetto presso il Comune di Scarnafigi dal dipendente Bori Enrico in attuazione dell'attività prevista dalla presente convenzione saranno oggetto di compensazione con modalità da stabilirsi direttamente con il comune di appartenenza.

ART. 6

GESTIONE DEL PERSONALE

Il Comune di Monasterolo di Savigliano provvederà a gestire le presenze relative al suddetto.

La richiesta di utilizzo della prestazione del dipendente deve avvenire da parte del Comune di Monasterolo di Savigliano al Sindaco del Comune di Scarnafigi o al Responsabile de relativo servizio del Comune di Scarnafigi, che provvederanno ad avvisare il dipendente sig BORI ENRICO "Esecutore Operaio Specializzato";

L'autorizzazione al dipendente sig. BORI ENRICO "Esecutore Operaio Specializzato" non potrà essere in ogni modo rilasciata qualora egli debba espletare presso il Comune di Scarnafigi lavori urgenti ed indifferibili come

sgombero neve, messa in sicurezza di strade da ghiaccio, risoluzione di problemi connessi a fuoriuscite di acqua.

ART. 7

DURATA E POSSIBILI PROROGHE

La presente convenzione ha validità sino al 31 luglio 2011, con decorrenza dalla stipula della stessa, dando atto che il periodo di prova scadrà il 31 dicembre 2010.

È fatta salva la possibilità di revoca anticipata.

ART. 8

ONERI FINANZIARI

Il Comune di Monasterolo di Savigliano, per il servizio di cui alla presente convenzione del dipendente BORI Enrico, corrisponderà:

- a) il pagamento delle ore di servizio richieste ;
- c) il rimborso spese di viaggio in base alla vigente normativa.

I rapporti economici relativi al corrispettivo dovuto per tali prestazioni intercorreranno esclusivamente tra il Comune di Scarnafigi e il Comune di Monasterolo di Savigliano;

ART.11

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualora una delle parti rilevi inadempimenti e scorrettezza nella gestione del personale interessato, sia da parte dell'altro Ente, che dal comportamento del dipendente interessato, previa diffida, può procedere a risolvere la presente convenzione con preavviso di giorni quindici.

La risoluzione può essere adottata, con le medesime modalità, anche nel caso si verificano mutamenti organizzativi e/o gestionali tali da rendere carente di

presupposti la presente convenzione. La convenzione per il distacco parziale del dipendente BORI Enrico si riterrà, in mancanza di ulteriore accordo tra le parti, conclusa a scadenza del periodo di cui all'art. 7 della presente convenzione.

ART.12

MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i due Enti in esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandati per la loro definizione ad una commissione all'uopo costituita con 3 esperti nominati:

- uno dal Comune di Scarnafigi;
- uno dal Comune di Monasterolo di Savigliano;
- il terzo, con funzione di Presidente, di comune accordo da parte degli enti interessati o, in mancanza d'accordo, dal Presidente del Tribunale.

In mancanza di accordo di cui al comma 1) il foro di competenza è quello di Saluzzo.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI SCARNAFIGI

PER IL COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO